



Argomento n. 5 all'o.d.g.

Parere n. 4 del 24.05.2017

OGGETTO: Domanda in data 22.04.2015, pervenuta in Regione il 11.05.2015, per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN" in comune di Asiago (VI).
Ditta Kunken Knotten S.r.l.

La C.T.R.A.E.

VISTA la domanda in data 22.04.2015, della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.C. per l'ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN", con l'allegata documentazione tecnica progettuale;

VISTA la D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 di autorizzazione della cava fino al 24.07.2022 e il relativo progetto di coltivazione;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto a circa 1,5 km dal SIC IT3220002 "Granezza" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della rete natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza sottoscritta dal progettista;

CONSIDERATO che l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza di di bosco nonché soggetta a vincolo idrogeologico;

VISTA la D.G.R. n. 2172 del 18.11.2014 che ha denegato la precedente domanda di ampliamento recependo il parere vincolante della C.T.P.A.C. di Vicenza;

RILEVATO che con decreto n. 214 del 12.12.2012 della Direzione regionale tutela ambiente il progetto oggetto del precedente diniego è stato escluso dalla procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

1. in base alla documentazione progettuale presentata, e tenuto conto dell'osservazione presentata dal Comune di Asiago, il proponente dovrà approfondire e mettere a punto le modalità di ricomposizione ambientale, presentando un piano con progressione definita, che preveda l'esecuzione degli interventi di risistemazione finale dei settori esauriti della cava, compatibilmente con le necessità di mantenere libero e funzionale l'accesso alla cava e le aree per lo stoccaggio dei materiali da destinare alla ricomposizione ambientale;
2. trattasi di una cava autorizzata per la tradizionale coltivazione di calcare lucidabile (marmo), ubicata in un contesto di particolare valenza ambientale e paesaggistica quale l'Altopiano di Asiago, e si demanda, quindi, alla competente Direzione Regionale Geologia e Georisorse la

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017

Pag. n. 31 di 67



957d77fc



verifica di stima delle reali quantità di calcare lucidabile (marmo) prodotte dalla cava. Il restante materiale costituirà materiale associato o di scarto da impiegarsi prioritariamente per la ricomposizione ambientale e, in parte, alienabile;

3. la Direzione Regionale Geologia e Georisorse, in fase di esame del progetto definitivo, richiederà un adeguato numero di sezioni comparative tra il profilo originario dei luoghi, quello attuale e quello di ricomposizione, adeguando ed aumentando, se risultasse opportuno, le quote di ricomposizione;

CONSIDERATO che il progetto in argomento, rispetto a quello precedentemente denegato con DGR 2172/2014, prevede:

- riduzione della superficie della cava autorizzata mediante l'immediata ricomposizione di mq 4.230 nel settore di accesso nella zona più vicina al "sentiero delle rogazioni";
- diminuzione dei volumi estraibili;
- programma di coltivazione che prevede fasi di ricomposizione parallelamente con l'avanzamento dei lavori estrattivi;

RITENUTO che tali modifiche siano compatibili con l'esclusione dalla procedura di via stabilita con il citato DDR 214/2012;

VISTA la nota della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. acquisita al prot. 190365 in data 16.05.2017 con la quale la ditta ha chiesto che la domanda e l'eventuale autorizzazione sia intestata alla ditta Kunken Knotten S.r.l., attuale intestataria della cava;

VISTO il decreto n. 141 del 31.07.2015 di intestazione della cava attualmente autorizzata alla ditta Kunken Knotten s.r.l.;

RILEVATO che la domanda di ampliamento con i relativi allegati è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Asiago dal 23.09.2015 e nei successivi 10 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Comune di Asiago non ha fatto pervenire il proprio parere nei termini di cui all'art. 18 della L.R. 44/1982;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 11.02.2016 ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti prescrizioni:

1. *deve essere prodotto, prima dell'inizio dei lavori, un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo dovrà essere condotto con tecnologia laser-scanner terrestre, secondo un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD); al fine di un'efficace attività di controllo post-autorizzazione, si chiede che siano riportate le monografie di ciascun cippo posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS);*
2. *valuti la Regione se accettare il computo metrico previsto per gli interventi di ricomposizione in quanto riferito coerente con il rimboscimento di cave di calcare a mezza costa in virtù dell'accessibilità e morfologia del cantiere;*
3. *il profilo di scavo verificato nella relazione geomeccanica e riportato nelle tavole di progetto sia considerato come profilo di avanzamento oltre che di scavo finale in particolare riguardo la pendenza di 40° a livello della scopertaura in presenza di coltri terrose consistenti (>1 m). Inoltre non devono essere previsti scavi a pendenza superiori a 80°;*
4. *i cumuli di materiale di risulta dovranno essere impostati con pendenze non superiori a 33°, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;*

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 32 di 67



5. *riguardo il progetto di ricomposizione proposto, sia prevista la messa in opera per le piantine di disco pacciamente a protezione delle infestanti;*

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

RILEVATO che, dalle valutazioni paesaggistiche contenute nella relazione tecnica illustrativa datata 27.04.2016 e redatta nell'ambito del procedimento di cui all'art. 146 del D.lgs. 42/2004, l'intervento come progettato risulta compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio contesto di zona ed è quindi possibile rilasciare l'autorizzazione paesaggistica con le seguenti prescrizioni:

1. eseguire i lavori di estrazione e ricomposizione secondo il programma a fasi quinquennali indicate nella tavola n. 7 (programma di ricomposizione ambientale – planimetrie) di progetto;
2. effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale non utilizzabile commercialmente solo all'interno dell'area della cava;
3. assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
4. effettuare il rinverdimento forzato dei fronti esterni dei depositi temporanei (cumuli) di materiale associato secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza;
5. per le opere di rinverdimento, nell'ambito della sistemazione ambientale, utilizzare tecniche di idrosemina e porre in opera, in fase di piantumazione, dischi pacciamenti;
6. provvedere alla ricostituzione del bosco, previsto in progetto, sotto il controllo del Servizio Forestale Regionale di Vicenza soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;

CONSIDERATO che il parere favorevole della CTPAC di Vicenza, come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1 e fino all'approvazione del P.r.a.c., è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle esistenti e che nel presente parere vengono recepite le prescrizioni poste dalla C.T.P.A.C., tenuto conto che si ritiene congruo l'importo derivante dal computo metrico estimativo di progetto delle opere di sistemazione ambientale da adottare quale deposito cauzionale considerato che i lavori procedono per stralci;

CONSIDERATO che nel presente parere sono sostanzialmente recepite le prescrizioni espresse in sede di valutazioni paesaggistica, le prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A.;

CONSIDERATO che:

- l'intervento così come proposto e con le prescrizioni riportate nel presente parere, risulta compatibile con il vincolo idrogeologico ex R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 esistente sull'area di cava, in quanto prevede a fine lavori di coltivazione la ricomposizione morfologica del sito con pendenze adeguate a garantire la stabilità del versante e il rimboschimento dello stesso;
- l'intervento appare compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) tenuto conto che è prevista la ricomposizione morfologica dei luoghi, il ripristino del bosco interessato dai lavori;
- la durata dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) è prevista in 15 anni;

PRESO ATTO che la ditta Kunken Knotten S.r.l. nell'ambito dell'intestazione della cava avvenuta con DDR n. 141 del 31.07.2015 ha presentato:

- titoli di disponibilità dell'area di cava come autorizzata con i precedenti provvedimenti e che, pertanto, deve presentare il titolo di disponibilità dell'area della cava aggiornato alla nuova autorizzazione;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 33 di 67



- convenzione con il Comune di Asiago per l'art. 20 della L.R. 44/1982 e per l'utilizzo e manutenzione viabilità e periodi di sospensione, giusto atto prot. 6794 del comune di Asiago in data 11.05.2015, nella quale all'art. 9 è stabilito che mantiene la propria efficacia anche in caso di ampliamento.

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

voti favorevoli	n. 18
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 1

su 19 presenti e votanti, esprime parere FAVOREVOLE:

- al rilascio dell'autorizzazione ai fini minerari, a realizzare il progetto di ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "FASSA POLSEN", per l'estrazione di circa mc 62.633 di materiale in blocchi comprensivo del volume di mc 20.453 autorizzato e ancora da estrarre al momento della elaborazione del progetto, in sostituzione della precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. 2188/1997;
- al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica di cui al D.lgs.42/2004 ed idrogeologica di cui al RD n.3267/1923, previo gli adempimenti di cui all'art.146 del D.lgs. 42/2004 nei riguardi della Soprintendenza competente;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, deve presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo:
 - a. un rilievo dettagliato dell'area di intervento; il rilievo potrà essere condotto con tecnologia laser scanner terrestre o secondo topografia tradizionale, con un numero di scansioni o misure sufficienti a garantire la copertura totale dell'area di cava e dovrà essere correttamente georeferenziato attraverso la materializzazione di capisaldi locali, utili al successivo riposizionamento della strumentazione topografica, nonché restituito anche in formato digitale le cui specifiche tecniche siano di pubblico dominio (ASCII, Shapefile, CAD);
 - b. il deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 600.000,00 a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
 - c. aggiornamento dei titoli di disponibilità definitivi dell'area di cava in relazione alla nuova autorizzazione;
2. la ditta deve verificare la delimitazione dell'area della cava, entro tre mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione, materializzata con termini lapidei numerati progressivamente e posti ai vertici od in corrispondenza di punti di riferimento facilmente individuabili, in accordo con il Servizio Forestale Regionale di Vicenza, riportando le monografie di ciascun termine posto a delimitazione dell'area di cava in coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a
3. la ditta, prima di iniziare i lavori della presente autorizzazione, deve apporre almeno 3 punti di riferimento, stabili ed inamovibili, che dovranno rimanere fissi durante l'attività di coltivazione finalizzati a consentire i rilievi per le verifiche del rispetto del progetto. Tali punti di riferimento materializzati sul posto dovranno essere riportati in apposita cartografia con indicate le monografie e le coordinate assolute (verificabili quindi con GPS) coerenti con il rilievo di cui al punto 1.a;

*Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 34 di 67*



4. la ditta deve recintare, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, con almeno tre ordini di filo metallico per un'altezza non inferiore a m 1,5 l'area in coltivazione;
5. la ditta deve eseguire i lavori di coltivazione secondo le raccomandazioni contenute nella relazione geologica facente parte del progetto di coltivazione e in particolare deve:
 - a. nel caso di presenza nella la parte sommitale del fronte di cava di coltri di copertura con uno spessore superiore al metro sarà necessario in fase di scoronamento realizzare fronti di scavo con una inclinazione non superiore a 40° dalla verticale, fino ad intercettare il substrato roccioso;
 - b. disgiungere accuratamente gli elementi lapidei disarticolati dai fronti di scavo;
 - c. anche i fronti in fase di avanzamento dovranno essere coerenti con i profili di scavo verificati nella relazione, che dovranno essere frazionati in altezza con gradoni e, se necessario occorre ricorrere al picchettamento di reti metalliche paramassi a protezione della parte sommitale della parete e realizzate in modo da intercettare la proiezione di pietrame minuto;
 - d. l'inclinazione delle scarpate degli accumuli di materiale risultante dalle escavazioni non dovrà superare i 33° dall'orizzontale, a meno di verifiche che ne documentino la stabilità a condizioni diverse;
6. la ditta dovrà attenersi per quanto riguarda la viabilità di trasporto del materiale a quanto stabilito nella convenzione con il Comune stipulata in data 11.05.2015, prot. 6794;
7. la ditta dovrà eseguire i lavori di estrazione e ricomposizione secondo il programma a fasi quinquennali indicate nella tavola n. 7 (programma di ricomposizione ambientale – planimetrie) di progetto;
8. il materiale associato di scarto e scopertura dovrà trovare temporanea collocazione all'interno dell'area della cava, non è consentito l'asporto dalla cava di tale materiale che dovrà essere impiegato esclusivamente per la ricomposizione morfologica. Dovrà essere sempre mantenuta nella disponibilità complessiva della cava la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per la ricomposizione. L'asporto di eventuali esuberi di materiale associato potrà essere richiesto ed eventualmente autorizzato, previa verifica nelle fasi conclusive dell'attività, ai sensi della D.G.R. n. 652/2007;
9. la ditta deve accantonare il terreno superficiale di scopertura all'interno dell'area della cava e riutilizzarlo solo per i previsti lavori di ricomposizione ambientale;
10. è consentito l'utilizzo di terreno vegetale proveniente dall'esterno della cava, a integrazione del terreno superficiale accantonato, purché detto materiale presenti concentrazioni inferiori ai limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo naturale del sito e purché abbia tessitura e caratteristiche simili ai terreni presenti in sito;
11. la ditta deve assicurare il corretto smaltimento delle acque meteoriche sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o creazione di elementi di scolo circostanti l'area della cava;
12. la ditta deve effettuare il rinverdimento forzato dei fronti esterni dei depositi temporanei (cumuli) di materiale associato secondo le indicazioni che potranno essere impartite dall'autorità di vigilanza;
13. per le opere di rinverdimento, nell'ambito della sistemazione ambientale, la ditta deve utilizzare tecniche di idrosemina;
14. la ditta deve effettuare il ripristino a bosco dell'area di cava interessata dai lavori utilizzando nella piantagione arborea dichi pacciamanti a protezione delle infestanti e comunque nel rispetto delle prescrizioni che potranno essere impartite Settore forestale regionale di Vicenza;
15. contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava, inviare una dichiarazione del Settore forestale regionale di Vicenza relativa all'attecchimento delle essenze arboree ovvero dichiarazione del medesimo settore forestale dell'avvenuto versamento di un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere di manutenzione delle piante per un congruo periodo di tempo;
16. concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 15° anno dall'autorizzazione;

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 35 di 67



17. la Regione, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza, anche stabilendo se del caso, l'utilizzo in sito del materiale associato per la prescritta ricomposizione;
18. la Regione si riserva espressamente, ai sensi dell'art. 16, 4° comma, della L.R. 44/1982, ai sensi dell'art. 152 del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/1982, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti al progetto in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione si riserva la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell'interesse ambientale al contenimento degli impatti nell'ambito e correlativamente ai fini di una ambientalmente adeguata e razionale coltivazione delle risorse, servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava e cave contigue ed anche per la coltivazione di giacimenti adiacenti. Si prescrive espressamente tale condizione, per le pertinenze di accesso esistenti, alla cava in oggetto, anche ai sensi della DGR 652/2007;
19. la ditta è obbligata a rispettare le normative sulla sicurezza ed in particolare le disposizioni di cui al D.P.R. 09.04.1959, n. 128 e di cui al D.lgs. 624/1996, le cui competenze sono in capo alla Provincia.

(vengono timbrati n. 14 elaborati)

Verbale C.T.R.A.E. del 24.05.2017
Pag. n. 36 di 67

